



Tribunale di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 14 dicembre 2020

Decreto n. 53/2020

Oggetto: Linee-Guida per l'ulteriore implementazione delle attività telematiche nel settore penale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- di aver costituito, con decreto n. 46/2020, una Commissione mista di studio per il potenziamento delle soluzioni telematiche finalizzate a ridurre l'afflusso di Avvocati, Professionisti ed altri utenti presso le cancellerie;
 - che tale Commissione ha elaborato – tra l'altro – anche uno schema di criteri tecnici per l'ulteriore implementazione delle attività telematiche in alcuni specifici ambiti del settore penale;
 - che è quindi opportuno tradurre tale schema in Linee-Guida conformi, da comunicare a tutti gli interessati;
- per tale ragione

DISPONE

l'adozione delle **Linee-Guida** allegate al presente decreto.


Si comunichi il presente decreto:

ai Magistrati, togati ed onorari, alla Dirigente amministrativa e a tutto il personale delle cancellerie del Tribunale; al Dirigente e al personale UNEP in sede; al Procuratore della Repubblica di Novara f.f.; al Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Novara; al Presidente della Camera Penale di Novara; nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Si pubblici inoltre sul sito web del Tribunale e si comunichi al C.S.M. all'indirizzo: protocollo.csm@giustiziacert.it.

Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lamanna', written over the printed name 'dott. Filippo Lamanna'.



TRIBUNALE DI NOVARA

LINEE-GUIDA PER L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELEMATICHE IN ALCUNI AMBITI DEL SETTORE PENALE

Le Linee-Guida in oggetto hanno come presupposto le indicazioni contenute nelle Linee-Guida emanate dal CSM con delibera del 4 novembre 2020, laddove si raccomanda ai Capi degli Uffici Giudiziari di fornire indicazioni operative ai Magistrati, all'Avvocatura e al personale amministrativo sia in ordine all'accesso all'Ufficio giudiziario, che allo svolgimento delle attività giudiziarie.

Nel caso di specie, già con decreto di questo Presidente n. 47/2020 in data 12 novembre 2020, sono state confermate e aggiornate le misure cautelative anteriormente adottate presso il Tribunale di Novara per contrastare la diffusione epidemica in corso. La perdurante gravità di quest'ultima, peraltro, rende necessaria l'adozione di ulteriori misure organizzative per garantire la trattazione degli affari giudiziari nell'osservanza delle prescrizioni cautelari e igienico-sanitarie dettate dalle competenti Autorità Governative.

A seguito della preventiva interlocuzione posta in essere a tal fine con la Procura della Repubblica in sede, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Novara (cfr. il verbale del 20.11.2020 che qui si richiama e si allega in calce), sono emersi alcuni condivisi orientamenti sulle più congrue modalità di semplificazione dell'udienza penale e/o di definizione degli affari in modo da ridurre le presenze fisiche delle parti processuali nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

A tali condivisi orientamenti si conformano dunque le Linee-Guida in oggetto, che avranno decorrenza immediata e, tenuto conto del fatto che lo stato di emergenza sanitaria è stato per legge prorogato – allo stato – almeno fino al 31 gennaio 2021, saranno applicabili fino a revoca.

Esse potranno essere derogate da ogni Giudice, sia d'ufficio che su istanza di parte, solo per motivate esigenze organizzative o di specifica necessità di disciplina del caso concreto.

- 1) La trattazione delle udienze penali con modalità telematiche, in videoconferenza o da remoto, è consentita solo nei casi e nei modi previsti attualmente dalla legge.
- 2) Nel rispetto dei casi e delle modalità previsti dalla legge, è rimessa al Giudice procedente la facoltà di disporre lo svolgimento dell'udienza con modalità telematiche, fatta comunque salva la necessità di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, sia con riferimento all'effettiva possibilità di partecipazione e difesa, che con riferimento alle modalità concrete di svolgimento dell'udienza stessa.
- 3) Nelle udienze ove è consentita la partecipazione "da remoto" **su richiesta di parte** (udienze preliminari, udienze dibattimentali nella fase preliminare o udienze-*filtro*) sarà onere della parte richiedente acquisire e comunicare preventivamente al Giudice procedente il consenso di tutte le parti processuali, ivi comprese quelle non assistite da Difensore, specificando per l'attuazione del collegamento anche il numero di utenza telefonica e l'indirizzo e-mail (posta elettronica ordinaria) di ciascuna parte; la comunicazione dovrà essere eseguita, di regola, almeno dieci giorni prima dell'udienza allo scopo di consentire al Giudice l'ordinata ed efficiente programmazione del ruolo di udienza.
- 4) Il Giudice procedente dovrà contenere il numero dei procedimenti da trattare "in presenza" in ciascuna udienza, riducendo fino al 50% il carico del ruolo programmato secondo i criteri ordinari finora applicati.
- 5) Nelle udienze dibattimentali dovrà procedersi **a porte chiuse**, e garantirsi l'adeguato scaglionamento in orari o fasce orarie che consentano ragionevolmente di evitare qualunque rischio di assembramento o di contemporaneo afflusso eccessivo di persone nel Palazzo di Giustizia.
- 6) Nella formazione dei ruoli dovrà essere assegnata priorità alla trattazione e decisione dei procedimenti urgenti e non differibili, così come individuabili secondo i criteri delle fasce prioritarie oggetto del vigente Protocollo stipulato con la Procura della Repubblica di Novara.
- 7) All'interno dell'aula di udienza tutti i presenti dovranno regolarmente indossare la mascherina di protezione e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, adottando altresì ogni altra cautela igienico-sanitaria prescritta nei decreti pronunciati dal Presidente del Tribunale di Novara.
- 8) I Presidenti dei Collegi e i Giudici che procedano in via monocratica dovranno vigilare affinché vengano osservate tutte le indicazioni sanitarie (anche nella Camera di Consiglio), rimanendo riservata al PM di udienza, in assenza del Giudice, la disciplina della prevenzione sanitaria all'interno dell'aula di udienza.
- 9) Al fine di evitare qualunque rischio di assembramento o contemporaneo afflusso eccessivo di persone nel Palazzo di Giustizia, i Giudici avranno ampia facoltà di ricalendarizzare nel modo più opportuno i procedimenti penali già fissati.
- 10) Nella formazione dei ruoli di udienza i Giudici potranno tener conto anche della eventuale – purché significativa - riduzione del numero di Difensori che parteciperanno ai procedimenti trattati in presenza, nei casi in cui venga conferita delega ad un Difensore "di turno" e della riduzione venga data previa comunicazione in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza.

- 11) Per la programmazione ed organizzazione delle udienze-*filtro* dibattimentali e delle udienze preliminari i Giudici potranno tenere conto:
 - a) allo scopo di ridurre il più possibile l'afflusso contemporaneo di Avvocati nel Palazzo di Giustizia, dell'intervento del Difensore sostituto di turno, come alternativa alle udienze da remoto;
 - b) allo scopo di velocizzare e semplificare la disciplina dell'udienza e/o la decisione del Giudice, del deposito preventivo da parte dei Difensori – di regola almeno sette giorni prima dell'udienza - di memorie con le quali vengano anticipate le richieste di rito alternativo ovvero sollevate eccezioni o questioni preliminari.
- 12) Nel caso in cui si verifichi un affollamento di Difensori e/o di parti interessate nell'area attigua all'aula di udienza, il Giudice procedente potrà disporre l'immediato differimento di alcuni procedimenti il giorno stesso della trattazione.
- 13) Le udienze-*filtro* e quelle dei procedimenti di opposizione a decreto penale di condanna - destinate allo smistamento dei procedimenti previa verifica e/o valutazione della regolare costituzione delle parti, delle questioni preliminari e delle richieste istruttorie - saranno (preferibilmente) rimodulate informalmente, in quanto di regola connotate da un elevato numero di processi fissati ad orari fissi (h. 9:00 e h. 11:00), mediante una comunicazione inviata all'indirizzo e-mail (posta elettronica ordinaria) del COA di Novara, contenente la specificazione degli orari scaglionati di chiamata per ciascun procedimento fissato (ovvero, se del caso, per assai ristretti gruppi di procedimenti), ovvero l'indicazione progressiva dell'ordine di chiamata dei singoli procedimenti, allo scopo di agevolare l'ordinato e congruo accesso nel Palazzo di Giustizia dei Difensori e delle parti private assistite, evitando inutili attese nelle aree adiacenti all'aula di udienza.
- 14) Nei casi di richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ovvero a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ove la Difesa e il PM abbiano espressamente rinunciato alla celebrazione dell'udienza, il GIP potrà decidere *de plano*, in modo da non incrementare con tali affari il ruolo di udienza.
- 15) Tenuto conto della presenza non necessaria delle parti nelle udienze celebrate davanti al Tribunale del Riesame, qualora tuttavia una parte intenda partecipare (personalmente o da remoto) all'udienza dovrà comunicarlo al Presidente del Collegio, che valuterà e stabilirà in tal caso le modalità con cui potrà svolgersi l'intervento in udienza.
- 16) Le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, di cui all'art. 391 c.p.p., e quelle di interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura custodiale, di cui all'art. 294 c.p.p., verranno celebrate a mezzo videoconferenza ovvero da remoto tramite applicativo TEAMS; la persona arrestata o comunque detenuta parteciperà all'udienza da remoto dal luogo di detenzione nel quale si trova ristretta (Carcere o REMS), mentre il Difensore potrà partecipare all'udienza dal luogo di restrizione del suo assistito oppure stando nell'aula del Tribunale previa

comunicazione da rendere - anche oralmente - alla cancelleria nel momento in cui riceva l'avviso di fissazione dell'udienza; nel caso in cui la persona arrestata fosse temporaneamente ricoverata in ospedale, il Giudice potrà disporre il differimento dell'interrogatorio sino alla traduzione in Carcere in ragione dell'impossibilità - per il Giudice, o il Difensore o l'ausiliario - di accedere e permanere in condizioni di sicurezza nell'ambiente ospedaliero.

- 17) La persona sottoposta a misura diversa dalla custodia in carcere parteciperà all'udienza di cui all'art. 294 c.p.p. nell'aula del Tribunale oppure, su richiesta del Difensore, dallo studio di quest'ultimo, il quale, in tal caso, dovrà formulare la relativa richiesta alla cancelleria nel momento in cui riceva l'avviso di fissazione dell'udienza, comunicando altresì l'indirizzo e-mail al quale inviare il link per il videocollegamento.
- 18) Tutti i Giudici della Sezione penale dovranno annotare tempestivamente sul ruolo condiviso delle udienze (dibattimento e GIP/GUP), ovvero segnalare al Magistrato Coordinatore della Sezione Penale (o al Presidente di tale Sezione, una volta che sia stato nominato e subentrato in tale funzione), la necessità di utilizzo dell'aula multimediale sita nel Palazzo di Giustizia ai fini della partecipazione a distanza dell'imputato detenuto in Carcere (o presso una REMS) mediante videoconferenza.
- 19) Va peraltro riservata assoluta priorità di utilizzo dell'aula multimediale alle udienze fissate davanti alla Corte di Assise, attesa la necessità di assicurare la partecipazione a distanza degli imputati detenuti in Carcere e di garantire la disponibilità dell'aula avente maggiore superficie utile alla dislocazione in sicurezza dei numerosi Giudici (togati e popolari) presenti.
- 20) In alternativa alla modalità della videoconferenza presso l'aula multimediale, i Giudici potranno garantire la partecipazione a distanza degli imputati detenuti in Carcere (o presso una REMS) in ogni altra aula penale, tramite videocollegamento con l'applicativo TEAMS, verificando e dando atto a verbale dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all'imputato e della possibilità per il medesimo di comunicare in forma riservata con il Difensore attraverso una linea telefonica dedicata.
- 21) Fatti salvi i casi di assoluta urgenza e di necessità organizzativa, nei giorni in cui l'aula multimediale debba essere utilizzata per lo svolgimento di processi in videoconferenza, i GIP, al fine di non interferire su tali attività processuali, utilizzeranno la predetta aula multimediale, per le udienze di convalida di arresto o di fermo e per l'interrogatorio di garanzia degli indagati detenuti in Carcere, preferibilmente in prima mattinata (entro le h. 9:30) o di pomeriggio (dalle h. 15:00); nel caso in cui non fosse possibile svolgere in tal modo la predetta attività urgente del GIP, la cancelleria di tale Giudice provvederà ad avvisare tempestivamente il Giudice impegnato nell'udienza presso l'aula multimediale ai fini dell'adozione dei conseguenti urgenti provvedimenti organizzativi.
- 22) Le udienze di convalida, con contestuale rito direttissimo, potranno essere svolte nel Palazzo di Giustizia qualora non sussistano particolari rischi sanitari e, segnatamente, nei giorni o in orari in cui risultino programmate ridotte attività

giudiziarie con conseguente basso rischio ambientale; in alternativa, il solo giudizio di convalida potrà essere svolto da remoto, tramite applicativo TEAMS, con partecipazione a distanza dell'arrestato e del Difensore dall'ufficio della P.G. procedente attrezzato allo scopo; all'esito del giudizio di convalida, ove si faccia luogo a giudizio direttissimo, il Giudice dovrà differire l'udienza per consentire la necessaria trattazione del dibattimento in presenza.

- 23) Tutti i giudici dovranno gestire le udienze cercando di rispettare quanto più è possibile le tempistiche fissate per la trattazione dei procedimenti, anche tenuto conto delle necessarie pause per consentire la frequente areazione dell'aula, provvedendo, se del caso, al differimento, a breve, dell'udienza, ove sorgano questioni di particolare complessità che richiedano una tempistica particolarmente prolungata e non preventivata, o allorché dovessero protrarsi straordinariamente talune attività processuali, si da impattare in modo pregiudizievole sul programmato distanziamento dei procedimenti e delle parti interessate.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Filippo Lamanna

